

fatto di avere votata una legge e non un trattato. Ma non si confonda: la legge fu quella che decretava la forma della votazione, non la votazione che vincolava l'unione a certe condizioni. Si dice che la Commissione medesima, contrastando a se stessa, ha introdotto degli emendamenti nel progetto presentato dal Ministero. Ma anche qui non si confonda: la Commissione non propone emendamenti alla votazione dei lombardi, sibbene una migliore e più esatta redazione dell'articolo della nostra legge. S'insta finalmente sul bisogno di tranquillare Torino. Si faccia pure, ma basta farlo tacendo; ma parlando intempestivamente non si suscitino, non si commovano tutte le altre provincie. (Verb.)

**PESCATORE.** La Commissione e quei che sin qui ne vennero difendendo il sistema, vantano l'unione immediata; noi pure proclamiamo l'unione, e la prendiamo per unica base dei nostri ragionamenti; ma la conclusione nostra è ben diversa da quella della Commissione e de' seguaci suoi, appunto perchè noi vogliamo più veramente, assai più efficacemente che da altri si voglia, una sincera ed immediata unione di fatto.

Abbiamo inteso dal relatore della Commissione e da tutti quelli che finora gli succedettero a questa tribuna, ammettersi qual principio incontestabile che il potere della Costituente dee limitarsi all'ufficio di discutere e stabilire le basi della Monarchia Costituzionale, escluso da essa il potere legislativo ordinario ed il potere governativo. Il tenore del voto lombardo, l'interesse della libertà, l'interesse del principio monarchico che verrebbero compromessi trasformando la Costituente in Convenzione nazionale, esigono d'accordo l'accennata limitazione. Vanamente si obbietto in uno scritto distribuitosi a questa Camera da alcuni capi lombardi, che la separazione dei poteri fa nascere controversie insolubili sulla natura costitutiva o legislativa delle varie disposizioni. Anche investita di tutti i poteri, l'Assemblea dovrebbe pur sempre dichiarare quale dei suoi decreti ella intendesse riferire alla Costituzione e quale alla pura legislazione, come scorgiamo essersi praticato negli atti della Costituente di Francia del 1790: e gli errori che in questa separazione la Costituente commette, sono, come da giudici competenti, dal tempo e dai Parlamenti successivi corretti ed emendati. Vana dunque, ripetiamo, è l'obbiezione immaginata fuori di questa Camera, e noi ci asteniamo da una più distinta confutazione di essa, perchè veggiamo non esservi alcuno fra noi, il quale non respinga il dispotismo di una Convenzione come quello di un Re, e non applaudisca all'osservazione fatta ieri dal ministro degli interni da questa tribuna, che cioè il dispotismo tanto può sorgere dai gabinetti di un re assoluto, quanto dalle ampie sale di un'Assemblea d'illimitati poteri. Ma a quali condizioni si potrà conseguire che la Costituente, nell'esercizio delle sue funzioni, si limiti di fatto all'ufficio di stabilire le basi della monarchia e non invada la legislazione ed il governo? Ecco, secondo noi, la vera questione che tien divisa questa Camera in due contrarie opinioni. L'emendamento del Ministero e quei che ne sostengono l'avviso presuppongono che a contenere la Costituente nei limiti del suo ufficio si richieda una clausola espressa, con cui sia in prevenzione dichiarato nullo di pien diritto ogni atto puramente legislativo o governativo a cui la Costituente trascorra.

La Commissione, al contrario, e i seguaci di essa, vi dicono che tale clausola è per se stessa impotente a conseguire l'effetto. Or bene, noi crediamo doversi distinguere due ipotesi, e consistere (avverta la Camera) in questa distinzione il vero problema che tanto si pena a risolvere. O si organizza altrimenti un potere legislativo comune a tutto lo Stato quale

verrà composto dagli antichi Stati e dalle provincie riunite, ovvero si vuol lasciare il potere esecutivo solo a fronte della Costituente. In quest'ultima ipotesi il tema della Commissione non è privo di fondamento. E come in fatti potrebbe tenerci in sospenso il potere legislativo? Chi decreterà uomini e contribuzioni che i casi della guerra richiederanno, e provvederà legislativamente a quelle incalcolabili emergenze che la varia fortuna e il corso della rivoluzione presenteranno? Dico che la Costituente, lasciata sola in presenza del potere esecutivo, senza incorrere la taccia di usurpatrice pel diritto della necessità, perchè dovrebbe salvare prima di costituire l'Italia, assumerebbe infallibilmente la legislazione e il governo. La quale necessità non si verifica, qualora nel limitare l'ufficio della Costituente si stabilisca altrove e si mantenga in permanente esercizio un regolare potere legislativo comune a tutto lo Stato, e dalla Costituente distinto. Ora, provvedono forse a cotesto bisogno il progetto di legge del Ministero o la proposta della Commissione? Troviamo forse in essi stabilito effettivamente, immediatamente, un potere legislativo comune? Non lo troviamo; e perchè? perchè ad onta delle vane proteste non si vuole un'immediata unione di fatto, non si vuole unione quale fu concepita e votata dalle provincie lombarde. E vaglia il vero: per unire due Stati in un solo, non si richiede al certo l'identificazione immediata delle leggi civili e penali, e delle leggi di pubblica amministrazione; ma quello che indispensabilmente si richiede, sotto pena che l'unione risulti non un fatto, ma un puro nome, una vana protesta, si è lo stabilimento sopra i due Stati riuniti in un solo, di una sola e medesima sovranità. E che altro è lo Stato se non quella sovranità assoluta ed unica che raccoglie ed ordina in un tutto politico gli elementi civili e sociali di una o di varie popolazioni? dove sia identità di sovranità, ivi pur è identità di Stato; dove manchi una sola e medesima sovranità, dove non vi abbia un potere legislativo comune, ivi (cessino le fallaci protestazioni in contrario) non vi ha unità di Stato, non vi ha unione immediata, effettiva. Era e sarebbe pur facile ai capi lombardi aderire allo stabilimento di un potere legislativo comune. Non avrebbero per questo che a mandare i deputati lombardi alla Camera, come fanno i Ducati, eleggendoli, se così vogliono, e col mezzo del suffragio universale già presso di loro adottato. Tale si è la conseguenza logica e necessaria dell'unione immediata prescritta dal voto lombardo. Tale pur sarebbe l'imperiosa esigenza di quella suprema necessità a cui la Lombardia cedeva.

« Obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intiera sia » liberata dallo straniero, e all'intento principale di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia » possibile, » fu votata l'unione, la fusione immediata. Si stabilisca dunque *immediatamente* un potere legislativo comune che decreti pure *in comune* uomini e denari, non più solo sull'esauito Piemonte. Questo è l'unico mezzo di salvare l'Italia; non supplisce a quest'uopo la convocazione della Costituente pel primo del troppo lontano novembre; e chi ci assicura d'altronde che gli eventi a quel tempo ne permettano di fatto la riunione?

Osservi la Camera che lo stabilimento immediato di un potere legislativo comune, necessario per l'esecuzione del voto lombardo, rimuoverebbe poi anche tutte le difficoltà, risolverebbe tutte le questioni che dividono gli animi. Si disputa sull'epoca della convocazione della Costituente, ed a questo riguardo rettamente vi fu osservato che il Re, perdente in guerra, perde nell'Assemblea, e *vincente alla guerra, vince nell'Assemblea*. Si disputa sul luogo, e rettamente pur vi fu detto che il potere esecutivo, determinando il luogo della